

## ADEMPIMENTI

---

### ***Gli utili corrisposti nel 2014 e il modello CUPE***

di **Fabio Pauselli**

La Certificazione Unica quest'anno ha, indubbiamente, catalizzato le attenzioni degli operatori, essendo un adempimento che ha riguardato, trasversalmente, diverse tipologie reddituali, ovvero sia tanto quelle da lavoro dipendente e assimilato quanto i compensi da lavoro autonomo abituale e non. Come noto, infatti, la Certificazione Unica ha accorpato in un unico modello ciò che prima era contenuto nel **CUD**, sul versante del lavoro dipendente, e ciò che prima veniva **certificato in forma libera**, sul versante del lavoro autonomo e/o occasionale.

Le suddette novità, tuttavia, non hanno interessato la **certificazione degli utili e dei proventi equiparati** (il c.d. **modello CUPE**) corrisposti nel 2014, per la quale si continua ad utilizzare il [modello](#) in vigore, che, si ricorda, è da consegnare ai singoli percipienti **entro il 28.02.2015**. Inoltre, come specificato nel **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2015**, tali certificazioni, al contrario della certificazione unica (CU), **non devono essere trasmesse telematicamente**.

Il **modello CUPE** deve essere rilasciato ai **soggetti residenti nel territorio dello Stato** che nel corso del 2014 hanno percepito utili derivanti dalla partecipazione a società, residenti e non residenti, in **qualunque forma corrisposti**, intendendosi tali tutti quei proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del Tuir. Vi rientrano, ad esempio, tutti i titoli e/o strumenti finanziari, diversi dalle azioni, la cui remunerazione è costituita **totalmente dalla partecipazione ai risultati economici**.

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. In tal senso **restano esclusi da certificazione**, e quindi dagli obblighi dichiarativi:

1. **Gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte** a titolo d'imposta o ad **imposta sostitutiva** come, ad esempio, i **dividendi provenienti da partecipazioni non qualificate**.
2. **Gli utili e gli altri proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio**.

La certificazione deve essere rilasciata anche ai **soggetti non residenti** che hanno **percepito utili o altri proventi equiparati**, assoggettati a **ritenuta a titolo d'imposta ovvero a imposta sostitutiva** (anche sulla base delle convenzioni internazionali), per i quali intendono **ottenere nel Paese di residenza**, ove previsto, il **credito d'imposta per le imposte pagate in Italia**.

La principale novità di quest'anno è correlata ai cambiamenti introdotti dalla D.L. n. 66/2014 in materia di tassazione dei redditi di capitale e di natura finanziaria. Si ricorda, infatti, che a **decorrere dal 1° luglio 2014**, la ritenuta/imposta sostitutiva su interessi, premi e ogni altro provento considerato reddito di capitale **è stata innalzata al 26%**, in luogo della precedente aliquota del 20%. Per i dividendi tali modifiche riguardano le sole **partecipazioni non qualificate** mentre per quelle qualificate il regime fiscale non è variato. L'aliquota da applicare sarà diversa a **seconda dell'investimento che si intende remunerare**, essendo diverso il criterio di prelievo sottostante: così, ad esempio, se per gli interessi sui conti correnti vige il **criterio della maturazione**, per i **dividendi non qualificati**, a prescindere dalla delibera assembleare che ne ha concesso l'erogazione, varrà invece il **criterio di percezione**.